



2 dicembre 2025

## Lettera circolare AI n. 455

### Mezzi ausiliari

#### **Nuova convenzione tariffale con BHP e ARELL concernente la remunerazione per l'allenamento uditivo e la lettura labiale**

La nuova convenzione, disponibile sul sito [Documenti | UFAS Esecuzione assicurazioni sociali](#), disciplina la remunerazione per l'allenamento uditivo (perlopiù dopo l'installazione di un impianto cocleare) e la lettura labiale sulla base dell'articolo 7 OMAI<sup>1</sup> (preparazione all'uso). Rispetto alla precedente convenzione del 2004, sono state apportate le modifiche seguenti:

- **adeguamento della remunerazione** (secondo l'IPC) a 141 franchi/ora o a 35,25 franchi/quarto d'ora;
- rimborso forfettario delle spese di viaggio: 28 franchi;
- soppressione degli importi forfettari per vitto e alloggio in quanto non richiesti;
- a partire dal 1° gennaio 2026 gli insegnanti dovranno effettuare i **conteggi in forma elettronica**;
- le **cifre tariffali** figurano nell'Allegato alla convenzione e vanno imperativamente indicate nella fattura;
- la convenzione è stata aggiornata sul piano del contenuto (protezione dei dati, formazione ecc.).

Come in precedenza, gli elenchi delle associazioni con gli insegnanti (audiologi) autorizzati a fatturare saranno pubblicati su Extranet alla rubrica Tariffe/Elenchi.

Va notato che, in base all'articolo 24 capoverso 3 OAI<sup>2</sup>, anche gli specialisti che non hanno aderito alla convenzione possono di regola fatturare secondo questa tariffa. Tuttavia, è necessario verificare caso per caso se soddisfano i requisiti della convenzione secondo le disposizioni dell'OAI. L'equivalenza della formazione può essere verificata dai partner contrattuali BHP e ARELL.

Nella Svizzera romanda, l'allenamento uditivo dopo l'installazione di un impianto cocleare è talvolta effettuato da logopedisti. Affinché possano fatturare in base alla convenzione con BHP e ARELL, devono soddisfare le condizioni seguenti: conoscenze di base sul tema della sordità e partecipazione a un corso di formazione continua secondo le disposizioni degli statuti di ARELL. Per i conteggi con l'AI gli specialisti interessati devono presentare, una sola volta, una relativa conferma da parte di uno o più organi designati da ARELL.

<sup>1</sup> Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI; RS 831.232.51)

<sup>2</sup> Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 813.201)